



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 28 FEBBRAIO 2011 n. 24

OGGETTO: Dipendente arch. Fabrizio Giancarla Filomena - Approvazione convenzione con il Comune di Sant'Eusanio del Sangro.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **12.30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Ing. Nicola FRATINO.

Sono presenti gli Assessori:

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Sig. LUCIO | CIERI |
| 2. Sig. MARIO | PAOLUCCI |
| 3. Sig. VALTER | POLIDORO |
| 4. Sig. ROCCO | RANALLI |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 156 del 25.02.2011, è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza 1° marzo 2011, dell'arch. FABRIZIO Giancarla Filomena, mediante mobilità dal Comune di Sant'Eusanio del Sangro;
- il suddetto Comune, nel concedere il relativo nulla osta, ha rappresentato la necessità di continuare ad utilizzare la dipendente di che trattasi per un periodo strettamente necessario all'esperimento delle procedure concorsuali per la sostituzione della stessa, previa adozione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

VISTA la determinazione n. 32 del 22.02.2011 con cui il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Sant'Eusanio del Sangro ha approvato la convenzione per l'utilizzo parziale della dipendente in oggetto, per la durata di quattro mesi, dal 1° marzo al 30 giugno 2011;

CONSIDERATO che il contenuto della suddetta convenzione è condivisibile;

RITENUTO, in uno spirito di collaborazione tra enti, di aderire alla richiesta del Comune di Sant'Eusanio del Sangro;

VISTO l'art. 14 CCNL 22.01.2004;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 1° Settore – Affari Generali e Istituzionali, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D Lgs. 18.8.2000, n. 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Aderire alla richiesta del Comune di Sant'Eusanio del Sangro e acconsentire all'utilizzo da parte di quest'ultimo della dipendente Arch. FABRIZIO Giancarla Filomena, Cat. "D", profilo professionale "Istruttore Direttivo Tecnico", per 18 ore settimanali, con decorrenza 1° marzo e fino al 30 giugno 2011, salvo quanto previsto in convenzione;
2. Approvare lo schema di convenzione predisposto dal Comune di Sant'Eusanio del Sangro e che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Demandare al Dirigente il 1° Settore – Affari Generali e Istituzionale l'esecuzione della presente deliberazione.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

IL PRESIDENTE
F.to **N. FRATINO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **M. PAOLUCCI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 8 marzo 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 7 marzo 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. RADOCCIA

CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.1.2004

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di marzo,

TRA

il Comune di Sant'Eusanio del Sangro, rappresentato dal Responsabile del settore amministrativo, dott. Alfredo Luviner, in esecuzione della determinazione n. 32 del 22.02.2011,

E

il Comune di Ortona, rappresentato dal , in esecuzione della delibera di G.C. n. del 00.02.2011,

PREMESSO

- che il Comune di Sant'Eusanio del Sangro ha richiesto l'utilizzo a tempo parziale per n. 18 ore settimanali a decorrere dal 01.03.2011, mediante convenzione ex art.14 CCNL 22.1.2004, dell'art. FABRIZIO Giancarla Filomena, di seguito Dipendente, in servizio presso il Comune di Ortona con il profilo professionale di "Istruttore direttivo tecnico" (cat. D), posizione economica D1;
- che la Dipendente ha formalmente espresso il proprio consenso allo svolgimento dell'incarico in parola, ai sensi dell'art.14, comma 1, del CCNL 22.1.2004, sulla base dei contenuti della presente convenzione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione disciplina l'utilizzo a tempo parziale della Dipendente, da parte del Comune di Sant'Eusanio del Sangro, per l'espletamento di alcune funzioni riconducibili al settore tecnico.

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione.

La convenzione decorre dal 01.03.2011 e dura fino al 30.06.2011 (mesi quattro).

Essa si intende tacitamente prorogata, per altri mesi due, salvo:

- a) richiesta di scioglimento della convenzione da parte di ognuno dei due Comuni, ovvero di entrambi gli enti, da presentare entro il giorno 10 di ogni mese e che produce effetti dal giorno 1 (uno) del mese successivo;
- b) revoca del consenso da parte del Dipendente, da manifestare entro il giorno 10 di ogni mese e che produce effetti dal giorno 1 (uno) del mese successivo.

ART. 3 – Status giuridico del Dipendente.

Il Dipendente mantiene la titolarità del posto di “Istruttore direttivo tecnico” (cat. D) presso il Comune di Ortona.

Avendo il Dipendente stipulato con il Comune di Ortona il contratto individuale di lavoro ex art. 14 del CCNL 6.7.1995, si prescinde dalla stipula del contratto stesso con il Comune di Sant’Eusanio del Sangro essendo il relativo rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione.

ART. 4 – Utilizzo del Dipendente.

L’utilizzo a tempo parziale della Dipendente, da parte del Comune di Sant’Eusanio del Sangro, sarà pari a n. 18 (diciotto) ore dell’orario d’obbligo contrattuale, attualmente fissato dal CCNL in 36 ore settimanali.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del CCNL 22.1.2004, l’utilizzo a tempo parziale della Dipendente non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

ART. 5 – Orario di lavoro.

L’articolazione dell’orario di lavoro è determinata con provvedimento del Sindaco del Comune di Ortona, d’intesa con la Dipendente ed il Sindaco del Comune di Sant’Eusanio del Sangro, in modo flessibile e rispondente sia agli assetti organizzativi dei due enti che alle esigenze gestionali della Dipendente.

Il rispetto dell’orario d’obbligo contrattuale, da parte della Dipendente, è accertato mediante il sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio attivo sia presso il Comune di Ortona che il Comune Sant’Eusanio del Sangro.

ART. 6 – Esercizio delle funzioni.

I due enti, ai sensi dell’art. 43, comma 1 e comma 2 del CCNL 14.9.2000 garantiscono alla Dipendente, ciascuno per quanto di propria competenza, la copertura assicurativa ed il patrocinio legale connessi all’esercizio delle funzioni.

Tutti gli accessi effettuati dalla Dipendente presso il Comune di Sant’Eusanio del Sangro, essendo egli attualmente residente a Pescara, non sono soggetti al rimborso spese di cui all’art.14, comma 6, del CCNL 22.1.2004.

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro della Dipendente, comprese la disciplina delle progressioni verticali ed orizzontali e la valutazione delle prestazioni è gestito, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL 22.1.2004, dal Comune di Ortona, che acquisirà i necessari elementi di conoscenza dai competenti organi del Comune di Sant’Eusanio del Sangro.

Tutti gli atti afferenti la gestione giuridico-economica della Dipendente saranno pertanto adottati dal Comune di Ortona che, in particolare, provvederà ad erogare tutti gli emolumenti relativi al trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, comprese le retribuzioni di posizione e risultato, previa acquisizione degli elementi conoscitivi di cui sopra.

Limitatamente alle trasferte eventualmente effettuate nell’interesse del Comune di Sant’Eusanio del Sangro, le relative autorizzazioni ed i connessi rimborsi sono operati direttamente dal Comune stesso.

ART. 8 – Retribuzioni di posizione e risultato.

In relazione a quanto stabilito dall’art. 14, comma 5, del CCNL 22.1.2004, ognuno dei due Comuni ed in considerazione sia dell’elevato grado di responsabilità di prodotto e risultato, disciplinerà per la propria parte l’assegnazione e titolarità dell’incarico di posizione organizzativa, stabilendo fin da ora che:

- a) con riguardo alla retribuzione di posizione al Dipendente non può essere comunque riconosciuta l'indennità oltre la misura massima prevista dal CCNL nel tempo vigente, attualmente pari ad € 16.000,00 annui lordi;
- b) con riguardo alla retribuzione di risultato, da determinare sulla base delle risultanze della valutazione annuale del Dipendente, l'importo da riconoscere sarà compreso tra i valori minimo e massimo previsti dal CCNL nel tempo vigente, attualmente pari, rispettivamente, al 10% ed al 30% della retribuzione di posizione in godimento.

ART. 9 – Riparto della spesa.

La spesa complessiva derivante dal rapporto di lavoro della Dipendente va ripartita, tra il Comune di Sant'Eusanio del Sangro e il Comune di Ortona, nella misura rispettivamente di n. 18 ore e n. 18 ore settimanali, fatti salvi le indennità eventualmente dovute per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.

Fanno altresì carico al Comune di Sant'Eusanio del Sangro le spese relative agli interventi formativi e di aggiornamento professionale della Dipendente di interesse del Comune stesso.

Ai fini del riparto della spesa il Comune di Sant'Eusanio del Sangro:

- a) a decorrere dal mese di marzo 2011 anticipa bimestralmente al Comune di Ortona, sulla base delle indicazioni contabili fornite dai competenti uffici, il rimborso della spesa relativa agli emolumenti spettanti alla Dipendente;
- b) a chiusura del rapporto convenzionato il Comune di Ortona trasmette al Comune di Sant'Eusanio del Sangro un apposito prospetto di riparto della spesa effettivamente sostenuta per la Dipendente, che il Comune stesso provvede a rimborsare entro il mese successivo.

ART. 10 – Clausole finali e di rinvio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti, ed in particolare all'art. 14 del CCNL 22.1.2004.

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento retributivo fondamentale ed accessorio della Dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati, nel tempo vigenti.

**Il Responsabile del settore amministrativo
del Comune di Sant'Eusanio del Sangro**
(dott. Alfredo Luviner)

Il _____
